



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

N. 559/C/9/64.1

Roma, 15 marzo 2005

OGGETTO: Assistenza spirituale al personale della Polizia di Stato – Decreto del Ministro dell'Interno dell'8.10.2004.

Si trasmette l'unito decreto del Ministro dell'Interno datato 8.10.2004 con il quale, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 27.10.1999, n.421 “ Esecuzione dell'Intesa sull'assistenza spirituale al personale della Polizia di Stato di religione cattolica, firmata il 9 settembre 1999”, sono stati determinati garanzie, supporti e mezzi necessari per lo svolgimento dei compiti dei Cappellani della Polizia di Stato.

Il predetto decreto ministeriale, in merito al quale, si è espresso favorevolmente il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, apporta alcune innovazioni al precedente decreto del 5.2.2002 al fine di meglio corrispondere alle esigenze di assistenza spirituale del personale della Polizia di Stato, così come evidenziatesi in questi anni di attuazione della predetta intesa.

Si ritiene opportuno, pertanto, sottolineare alcuni punti significativi.

L'assistenza spirituale, oltre che aspetti più propriamente riferiti alla celebrazione di riti liturgici, catechesi e preparazione ai sacramenti, investe anche aspetti pastorali e culturali ed è intesa a fornire al personale della Polizia di Stato, che desidera fruirne, un notevole supporto anche sotto il profilo dei valori etici.

Il nuovo provvedimento sottolinea le connotazioni dell'assistenza mirata ad attuare una specifica “pastorale d'ambiente” che tenga conto del peculiare contesto istituzionale-operativo nell'ambito del quale viene svolta e prevede, altresì, l'estensione dell'assistenza spirituale anche ai dipendenti dell'Amministrazione Civile dell'Interno in servizio nelle sedi, Uffici e Reparti della Polizia di Stato e ai relativi nuclei familiari, nonchè ad altre forze di Polizia ad ordinamento civile presenti sul territorio che ne facciano richiesta, confermandosi in tal modo il Cappellano quale elemento unificante di riferimento.

Il provvedimento ridefinisce, altresì, su base provinciale, l'assetto organizzativo-territoriale dell'assistenza spirituale, che verrà a delinearsi a partire dal corrente anno con il conferimento di



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

incarichi su base provinciale a tempo parziale e con un graduale aumento degli organici da effettuarsi nell'arco di un triennio fino a copertura dell'intero territorio nazionale al fine di conseguire la migliore qualificazione del servizio anche attraverso una più puntuale presenza dei Cappellani sul territorio.

Fermi restando i compiti del Prefetto previsti dall'Intesa, il Cappellano provinciale è amministrato dal Questore della sede provinciale ove esercita la sua funzione pastorale, individuata con apposito decreto ministeriale, mentre il Cappellano incaricato di svolgere il suo ministero presso un Istituto di Istruzione, dal Direttore dell'Istituto.

Se nella competenza di un Cappellano provinciale è compresa una Scuola o se il Cappellano presente in un Istituto di Istruzione viene chiamato a prestare la propria attività pastorale anche in favore di altre strutture programmerà la propria attività d'intesa con il Questore e con il Direttore della Scuola.

Organo referente del Cappellano Coordinatore Nazionale è la Direzione Centrale per gli Affari Generali della Polizia di Stato del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, alla quale faranno riferimento le Direzioni Interregionali della Polizia di Stato che, nel rispetto di quanto previsto e disciplinato dall'Intesa e dal predetto decreto ministeriale 8.10.2004, avranno cura – per quanto possibile e nei limiti dei fondi a disposizione – di garantire che gli Uffici interessati provvedano ad assicurare i supporti logistici e i mezzi necessari all'espletamento dell'incarico di cui all'art.5, comma 3 del citato decreto.

Le spese attinenti al culto e all'esercizio dell'attività pastorale sono da imputarsi al capitolo 2595 del Bilancio dello Stato.

Per l'acquisto di arredi liturgici e di minute occorrenze, devono essere seguite le procedure previste per gli acquisti in economia ai sensi del Decreto del Ministro dell'Interno 29.4.2002, mentre il rimborso delle spese di viaggio e di partecipazione al Convegno annuale di aggiornamento, nonché alle altre eventuali iniziative promosse dal Cappellano Coordinatore ed autorizzate dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza dovrà ricomprendersi nei limiti di spesa analoghi a quanto attualmente praticato per tali voci per i Funzionari Direttivi della Polizia di Stato per quanto riguarda i Cappellani e per i Dirigenti della Polizia di Stato per quanto concerne il Cappellano Coordinatore Nazionale.

L'Amministrazione, infatti, anche in assenza di un rapporto di lavoro dipendente, riconosce una dignità e un livello pari a quello del personale del ruolo dei Funzionari Direttivi della Polizia di



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Stato ai Cappellani e pari a quello dei Dirigenti della Polizia di Stato al Cappellano Coordinatore Nazionale.

A tutti i Cappellani è consentito l'accesso alle mense di servizio della Polizia di Stato e la possibilità di fruire dei servizi e delle convenzioni previste per i dipendenti della Polizia di Stato.

I Dirigenti degli Uffici cui fanno capo i Cappellani provvederanno ad assicurare loro il massimo sostegno per l'espletamento del loro ministero affinché siano pienamente soddisfatte le esigenze spirituali, umane e culturali del Personale della Polizia di Stato.

Per tali finalità dovrà essere fornita loro ogni utile comunicazione che interessa la gestione del personale della Polizia di Stato diramata dagli Uffici dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza competenti per territorio, ad esclusione di quelle di carattere operativo.

Si unisce, altresì, copia del decreto di individuazione delle sedi dell'assistenza spirituale.

Il Capo della Polizia
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
De Gennaro